

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

**SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COLLEGATI NEI COMUNI DELLA VALLE DI Fiemme
Enti affidanti	Comune di Predazzo
	Comune di Ziano di Fiemme
	Comune di Panchià
	Comune di Tesero
	Comune di Cavalese
	Comune di Ville di Fiemme
	Comune di Castello-Molina di Fiemme
	Comune di Capriana
	Comune di Valfioriana
	Il soggetto titolare dell'affidamento non è un ente di Governo di un ambito territoriale ottimale (ATO).
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Durata dell'affidamento	20 anni
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	Territorio dei Comuni della Valle di Fiemme

1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "**servizi pubblici locali di rilevanza economica**", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, sulla base di quanto previsto nell'articolo 41 della L.R. 2/2018, la disciplina dei servizi pubblici locali trova la sua regolamentazione nella legge provinciale e precisamente nella L.P. 17/06/2004, n. 6, e nella L.P. 16/06/2006, n. 3.

L'art. 14 della L.P. 3/2006 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*" stabilisce che i comuni svolgono le funzioni in forma associata avvalendosi delle "Comunità", che sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

In materia di gestione di servizi pubblici, la L.P. 3/2006 all'art. 13 co. 1, dispone che i comuni organizzano i servizi pubblici, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali, da individuare mediante "le Comunità, qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale" – come nel caso della val di Fiemme. Il medesimo articolo al comma 2 prevede inoltre che qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta "alla Comunità".

L'art. 13 co. 6 della citata L.P. 3/2006 prevede che "I servizi contemplati da quest'articolo, di norma, sono organizzati sulla base di **ambiti territoriali ottimali** individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi:

- a) ciclo dell'acqua;
- b) ciclo dei rifiuti;**
- c) omissis (abrogata)
- d) trasporto pubblico locale;
- e) distribuzione dell'energia.”

2. DESCRIZIONE e CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio di gestione rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene svolto in regime di privativa da parte del Soggetto gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.lgs.n. 152/2006 e successive modificazioni e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'articolo 198, comma 2, del predetto Dlgs.

Sulla base della normativa citata, e di quella antecedente analoga, la gestione del ciclo rifiuti in val di Fiemme risulta fin dal 1985 orientata ad una conduzione unitaria sull'intero bacino territoriale, attraverso diverse modalità organizzative in relazione anche all'evoluzione normativa.

A tal fine tutti i comuni già nel 2004 hanno approvato identico **Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e Regolamento per la gestione della tariffa**. I citati atti sono stati da ultimo modificati – per adeguamenti legislativi e per modifiche nella gestione nel frattempo intervenute – da ultimo nel 2016.

Obiettivi principali da perseguire: proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, da perseguire operativamente mediante azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti, separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale differenziato non riciclabile e non recuperabile.

La raccolta del rifiuto indifferenziato e differenziato avviene con **modalità porta a porta** a cinque frazioni (carta-cartone, plastica, vetro, umido e secco non riciclabile) mediante contenitori personalizzati dotati di microchip, per registrarne la volumetria. I relativi dati sono utilizzati per addebitare agli utenti la parte variabile della tariffa.

Sul territorio sono presenti **4 Centri di Raccolta Zonali**, comunemente denominati “CRZ”, costituiti da aree presidiate ed allestite a servizio di bacini comunali o sovracomunali, ove i cittadini possono conferire in maniera differenziata rifiuti urbani e assimilati mediante raggruppamento per frazioni omogenee. La raccolta presso tali Centri potrà riguardare frazioni di rifiuti comprese nel servizio per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio, in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative (ad e.s. imballaggi in carta-cartone, plastica, legno, metallo, materia tessile, pneumatici, gas in contenitori a pressione, miscugli di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, vestiti, verde: sfalci e potature, ingombranti, rifiuti assimilati agli urbani= Raee, ecc....)

Su chiamata ed a pagamento, il gestore effettua servizi di raccolta personalizzata, rientrati nel perimetro di regolazione, quali:

- raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti e speciali per le utenze domestiche;
- noleggio di attrezzature (container, contenitori, ecc.).

Lo spazzamento stradale, meccanico, è effettuato per tutte le amministrazioni comunali secondo standard omogenei di qualità a favore dell'ambito territoriale. I Comuni effettuano in forma diretta l'attività di spazzamento manuale e svuotamento dei cestini stradali come prestatori d'opera del gestore a cui fatturano i relativi oneri.

Si precisa che nel territorio non viene effettuata la micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche, che pertanto non è da considerarsi tra le attività di gestione dei rifiuti urbani (di seguito RU).

Sul territorio non sono previsti impianti di trattamento e/o smaltimento, quindi i rifiuti raccolti prodotti sul territorio vengono successivamente trasferiti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.

Per maggiori dettagli sulle modalità di gestione del servizio si rinvia alla lettura della [Relazione sull'affidamento](#) elaborata nel 2016 a supporto dell'affidamento al gestore e del [regolamento di gestione](#).

Il sistema tariffario univoco per tutto l'ambito territoriale prevede l'applicazione di tariffa in forma corrispettiva puntuale ad anno solare, determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinato sulla base del sistema tariffario elaborato nel rispetto del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), da ultimo (anno 2023) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 - Delibera ARERA 363/2021/rd. 03.08.2021). Per indicazioni sulla composizione tariffaria si rinvia al [regolamento tariffa](#).
la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. IL GESTORE: SOC. *in house* FIEMME SERVIZI SPA

I Comuni e la Comunità territoriale della val di Fiemme con atto Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681/2004 hanno costituito la **società interamente pubblica Fiemme Servizi spa**, il cui Statuto è stato successivamente modificato nel 2016 (Notaio dott. Giovanni Reina Rep. n. 13149/8994-2016) e nel 2018 (Notaio Riviaccio rep. n. 810/2018), per adeguamento alle disposizioni del D.lgs 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.", recepite in ambito locale con la L.P. 29.12.2016, n. 19. La durata della Società è fissata al 31.12.2050. Il testo è [qui](#) visibile.

La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori relativi alla tutela dell'ambiente e dei servizi pubblici locali, in particolare afferenti alla **gestione integrale del ciclo dei rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione della raccolta differenziata, compresa l'organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti, nonché l'assunzione, la gestione e l'esercizio dei servizi nei settori energetico**. Lo Statuto prevede l'esercizio di ulteriori servizi, ad oggi non attivati.

Ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di servizi a favore di soggetti diversi dai soci potrà avvenire nel limite massimo del 20% dei ricavi in conformità alla normativa anche comunitaria vigente in materia.

L'affidamento della gestione del servizio raccolta rifiuti e gestione tariffaria è avvenuta nel 2004 con singoli contratti di servizio da parte di ciascun comune del territorio.

Per regolamentare i **rapporti fra Comuni e Comunità territoriale della val di Fiemme** (ex Comprensorio) è stata stipulata apposita convenzione nel 2004 con scadenza 31.12.2014, rinnovata nel 2015 e modificata con "**Atto aggiuntivo**" nel 2016, mediante cui si è concordato:

- di confermare ed assicurare anche per il futuro il mantenimento della gestione unitaria del servizio RSU su tutta la valle di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio;
- di individuare nella **Conferenza dei Sindaci**, organo collegiale della Comunità territoriale della val di Fiemme, l'organo competente individuato per la gestione associata cui sono attribuite le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo – ivi compreso il "controllo analogo", per conto di tutti gli enti titolari del servizio;
- di rinnovare l'affidamento alla Società *in house* fino al 31.12.2035;
- di affidare alla Conferenza dei Sindaci presso la Comunità, il compito di curare ogni attività preordinata alla sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio con la Fiemme Servizi S.p.A. da parte di ciascun Comune nonché della Comunità secondo lo schema di Contratto di affidamento *in house* del servizio approvato con deliberazioni consiliari di ciascun Comune e della Comunità stessa.

Il **contratto di servizio** (Convenzione n. 19 dd. 07.07.2019) è stato definitivamente sottoscritto nel 2016, è pubblicato sul sito dell'ente ed è visibile [qui](#).

4. SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Come disciplinato nell'Atto aggiuntivo fra gli enti sottoscritto nel 2016, l'effettività del **c.d. controllo analogo** ai fini **dell'in house providing** nei confronti della Fiemme Servizi S.p.A., si concretizza:

- mediante il mantenimento in capo ai soci Enti Locali della maggioranza dei voti nell'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, gli stessi si impegnano a non concedere tale gradimento laddove la cessione delle quote oggetto della richiesta di gradimento comportasse il venir meno in capo ai soci Enti Locali della predetta percentuale del 51% del capitale sociale. Ciascun ente locale, laddove rivesta il ruolo di socio alienante, si impegna sin d'ora a non contestare tale diniego da parte dell'Assemblea.
- mediante il mantenimento in capo ai soci Enti Locali della possibilità di esprimere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, si impegnano reciprocamente a votare in Assemblea in modo tale che tre amministratori su cinque siano comunque sempre espressione dei Soci Enti Locali;
- mediante l'esercizio delle prerogative previste all'art. 31-bis dello Statuto della Fiemme Servizi S.p.A.:
 - controllo ex ante acquisizione della documentazione relativa a bilancio, relazione previsionale e programmatica, organigramma, programmi, piani finanziari ed industriali, decisioni determinanti – ivi inclusi stipula di contratti di importo superiore a E.50.000,00 ecc...
 - controllo concomitante: trasmissione odg del CDA, report quadrimestrali sull'andamento del servizio, e andamento della gestione della società;
 - controllo ex-post: bilancio approvato, relazione di chiusura di ogni esercizio, verifica risultati.

Gli enti locali (Comuni e Comunità) hanno riconosciuto che l'organo di coordinamento dei medesimi per l'esercizio del c.d. Controllo Analogo ai sensi dello Statuto della Fiemme Servizi S.p.A. nonché delle norme di legge vigenti è la **Conferenza dei Sindaci** presso la Comunità, che è quindi organo sede di informazione, consultazione e discussione tra gli Enti locali soci, nonché strumento di controllo di tali Enti sulla Fiemme Servizi S.p.A. circa l'andamento dell'amministrazione della Società stessa e del servizio dalla stessa svolto.

5. LIVELLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO

La Società di gestione Fiemme Servizi spa si è impegnata ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/94, ed in particolare:

1. Eguaglianza : L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e i servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia tra le diverse aree geografiche d'utenza anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra diverse categorie o fasce d'utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, la società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

2. Imparzialità. La Società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

3. Continuità. L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzione. La Società dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore. In tali casi la Società, fermo restando l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile l'erogazione, dovrà motivare la interruzione o irregolarità della prestazione.

4. Partecipazione. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società e dei Comuni. L'utente ha diritto d'accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La società acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti circa la qualità del servizio reso.

5. Efficienza, efficacia ed economicità Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Tutti i progetti aziendali dovranno essere valutati sotto il profilo economico ed ecologico, inserendo nei documenti di pianificazione parametri che consentano la misurabilità economico-ambientale.

Il livello di qualità contrattuale e tecnica deve rispettare le prescrizioni dell'Autorità di regolazione del settore, deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF – 18.01.2022 di approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)". In data 11.04.2022, la Conferenza dei Sindaci ha definito, in qualità di Ente Territorialmente Competente, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati da Fiemme Servizi Spa - gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti del bacino unitario di Fiemme - secondo lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 c. 1 del TQRIF e previsto, in fase di aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 la possibilità di modificare lo schema regolatorio di riferimento, nonché recepire nel Piano Economico Finanziario gli eventuali oneri per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità.

Con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 3 dd. 09.01.2023 è stata approvata la **Carta della qualità del servizio** integrato di gestione dei rifiuti urbani proposta da Fiemme Servizi spa - Gestore integrato servizio di gestione rifiuti urbani dell'ambito tariffario dei Comuni della Val di Fiemme" ai sensi dell'art. 5 Allegato A) Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF, [qui](#) visibile.

6. ANDAMENTO DI GESTIONE ED ECONOMICO

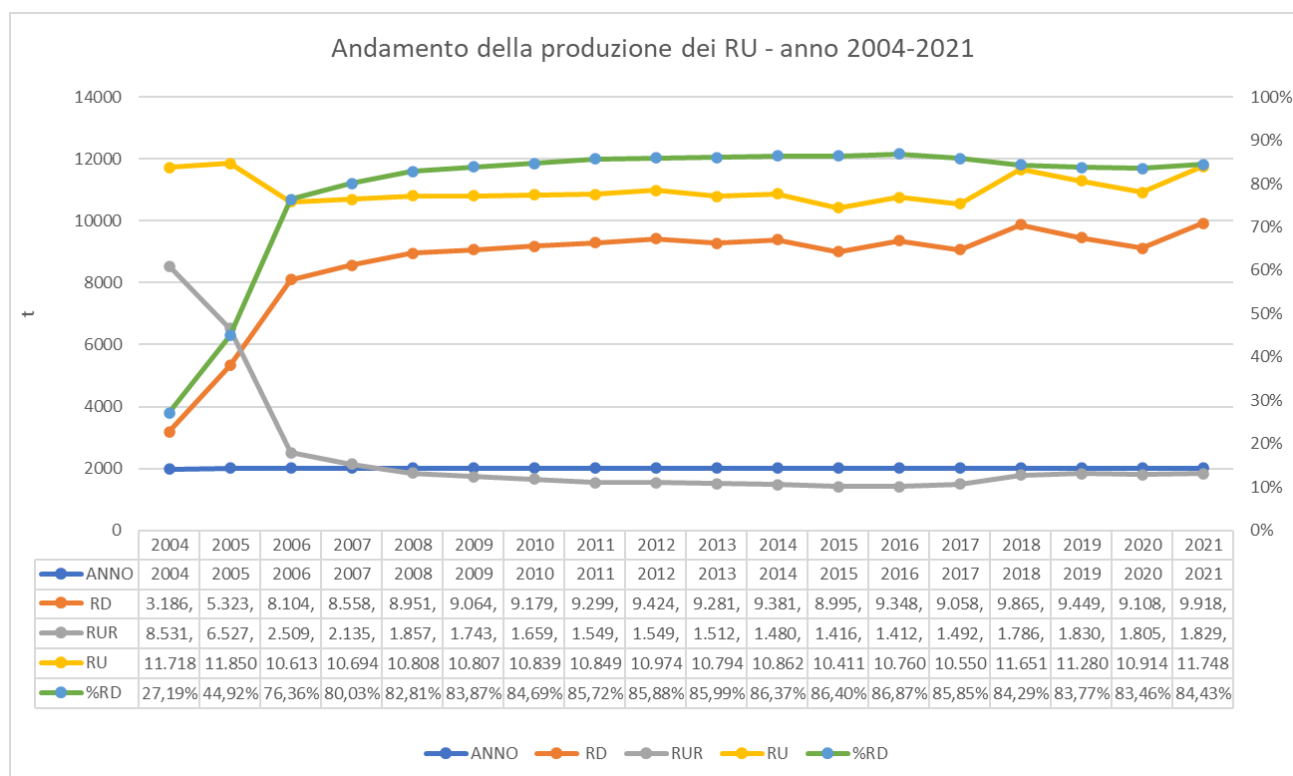
Si fa riferimento alla Relazione del gestore prodotta con la documentazione necessaria all'approvazione del PEF 2022-2025 (aprile 2022)

L'ambito tariffario di riferimento è costituito dai Comuni ricadenti nell'ambito della Comunità Territoriale della Val di Fiemme e complessivamente il bacino di utenza, al 31.12.2020, conta circa 26.572 abitanti equivalenti.

Nel bacino di riferimento viene applicata una tariffa unica di bacino in forma corrispettiva puntuale (TARIP).

INDICATORI DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Indicatore: **percentuale di raccolta differenziata**. Obiettivo da conseguire richiesto al gestore: deve essere superiore al limite previsto dal D. Lgs. 152/2006 e dalla L. 296/2006 (65%). L'obiettivo risulta raggiunto, come emerge nel seguente prospetto e sensibilmente migliorativo anche rispetto alla media RD provinciale (76,86%), e regionale (73,08%)



Indicatore: **produzioni pro capite:**

QUANTITA' PRO CAPITE	2019	2020	2021
Totale Rifiuti Urbani indifferenziati (secco+ingombranti)	1.830,59	1.805,76	1.747,99
nr. abitanti equivalenti	28.604	28.672	26.113
Qtà Pro Capite Kg/a.e. Indifferenziato	64,00	62,98	66,94
Totale scarto da selezione	79,81	70,00	81,26
Qtà Pro Capite Kg/a.e. Indifferenziato + scarto da selezione	66,79	65,42	70,05
Totale organico + verde + PL + carta + vetro + Plastica + metallo		7.156,370	7.009,04
Qtà Pro Capite Kg/a.e. Rifiuti organici + verde + PL + carta + vetro + plastica + metallo		250	268

L'obiettivo che la Provincia di Trento ha indicato nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti (Quarto aggiornamento) per l'anno 2017 è di 82 kg/a.e. (abitante equivalente di rifiuto indifferenziato). Il bacino gestito si attesta su valori significativamente inferiori all'obiettivo di produzione pro capite posto dalla Provincia.

Indicatore: **prestazioni ambientali**, secondo decisione UE 2020/519 del 3 aprile 2020:

INDICATORE DIPRESTAZIONE AMBIENTALE (Regolamento CE)	Esempio di eccellenza regolamento CE	Risultato Fiemme Servizi 2020	Risultato Fiemme Servizi 2021
Qtà Pro Capite Kg/a.e. Indifferenziato (R1 + D1)	70	54	57
Qtà Pro Capite Kg/a.e. Indifferenziato (R1 + D1) + scarto da selezione	70	56	61
Qtà Pro Capite Kg/a.e. Rifiuti organici + verde + PL + carta + vetro + plastica + metallo	360	250	268
Qtà Pro Capite Kg/a.e. Rifiuti organici nei rifiuti indifferenziati (secco)	10	2,32	2,87

Indicatore: **RESA** (rendimento del sistema di raccolta differenziata):

Resa della raccolta differenziata	RESA 2019	RESA 2020	RESA 2021	OBIETTIVI PIANO PROVINCIALE
	%	%	%	%
Umido, Erba e Ramaglie	97,07	98,42	98,26	80
Carta e Cartone	88,96	89,16	91,05	80
Multimateriale	88	91,24	86,74	
R.A.E.E. (elettrodomestici e neon)	100	100	99,94	100
Legno	95,38	92,61	97,94	75
Metalli	84,05	79,64	83,27	90
Pericolosi	100	100	100	100

Indicatore: **percentuale di rifiuti avviati al recupero sul totale**

Totale Rifiuti Urbani, Assimilati e Speciali	2019	2020	2021
Avviati a Recupero	12.078,460	11.919,357	11.443,006
Avviati a Smaltimento	357,91	588,791	632,690
TOTALE	12.436,37	12.508,148	12.075,696
Percentuale Rifiuti Avviati al Recupero	97,12%	95,29%	94,76%

PEF 2022-2025

Secondo quanto stabilito dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif (per gli anni 2019-2021) e dalla Determinazione 4 Novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 di ARERA e, ai sensi della Deliberazione 363/2021/R/Rif per il triennio 2022-2025, il gestore presenta annualmente all'Ente Territoriale competente (ETC) il PEF ai fini della validazione.

Il PEF 2022-2025, redatto secondo lo schema tipo All 1 alla determina ARERA 2/DRIF/2021, corredato dalla Relazione (All. 2 medesima determina) e dalla dichiarazione (All. 3), è stato presentato ai Sindaci in aprile 2022, ai fini della validazione, che ai sensi dell'art. 28 c.1 della Deliberazione 363/2021/R/Rif il PEF, concerne almeno la verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori e del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

I dati presentati sono stati elaborati tramite il tool di calcolo reso disponibile da ARERA con la Determinazione 4 Novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, allegati alla Relazione. Nel tool di calcolo sono stati considerati i dati di costo 2021 calcolati sulla base dei dati 2020, rivalutati tramite il coefficiente FOI al 2021 e secondo lo schema regolatorio SCHEMA I per ogni annualità.

La proposta ha determinato i seguenti totali delle **entrate tariffarie** di riferimento (Σta) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022-2025): anno 2022 € 3.831.349,66, anno 2023 € 3.892.268,12, anno 2024 € 3.625.343,03, anno 2025 € 3.535.426,29, entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita. Ulteriori entrate: proventi dalla vendita di materiali ed energia derivanti da rifiuti e ricavi dai corrispettivi di compliance.

Costi del servizio nel periodo: anno 2022 € 4.195.219,00 anno 2023 € 4.279.315,00 anno 2024 € 3.993.034,00 anno 2025 € 3.899.295,00.

7. CONSIDERAZIONI FINALI

La modalità di gestione, consolidata nel tempo, ha prodotto significativi positivi risultati, sia in termini di qualità del servizio, di correttezza della gestione, di percentuali di raccolta differenziata ed anche di contenimento del costo complessivo del servizio. Nel tempo grande è stata la sensibilizzazione e la crescita culturale nello specifico settore della popolazione residente ed anche la capacità di migliorare la qualità del rifiuto prodotto dalla popolazione non residente, che caratterizza fortemente il territorio, sia in termini di proprietà di seconde case che in termini di utenza strutture ricettive diverse.